FEDERAZIONE ITALIANA SPORT PARALIMPICI DEGLI

INTELLETTIVO RELAZIONALI

TRIBUNALE FEDERALE

PROCEDIMENTO N. 000003/FISDIR/2022 PF, N. 01/2022 TF

Composto da

Avv. Simone Illuminati – Componente Presidente

Avv. Andrea Borgheresi – Componente

Avv. Massimiliano Di Cesare - Componente

Ha pronunziato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento iscritto con N. 000003/FISDIR/2022 PF, 01/2022 TF, nei confronti del tesserato FISDIR Giampiero Gliubizzi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di deferimento del 23.11.2022m la Procura Federale della FISDIR, all'esito delle indagini svolte, ha contestato al tesserato FISDIR Giampiero Gliubizzi, Presidente dell'A.S.D. *SporT21* la violazione:

- dell'art.13, commi 1 e 2, dello Statuto federale FISDIR, che impone il rispetto del principio di lealtà sportiva, delle norme dell'ordinamento federale e del CIP, primo fra tuti il codice di comportamento sportivo;

- dell'art.2 - "Principi di lealtà" - del Codice di comportamento sportivo del CIP – che impone ai tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo paralimpico di comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione.

La Procura Federale ha deferito il tesserato per avere rilasciato giudizi lesivi di altri tesserati, degli organi federali e della Federazione in un post pubblicato, in data 23.10.2022, sulla pagina Facebook della A.S.D. *SporT21* del seguente tenore letterale" *Ieri si è concluso il meeting nazionale di judo FISDIR, organizzato dalla Conca D'oro di*

Palermo e dal RTR FISDIR tecnico della stessa associazione. Mi auguro che sia solo incompetenza e che quanto accaduto a conclusione della gara che si è svolta al PalaMangano, che ha visto premiare erroneamente e pubblicamente sul podio la società Conca D'oro al posto della nostra Associazione non si ripeta più. Dire che quanto accaduto è ingiustificabile vista la natura della competizione della gara mi pare lecito. Lascio a colore che leggono il post le conseguezialiriflessioni. SporT21 Sicilia si conferma per l'anno 2022 la società più forte a livello regionale e tra le più forti a livello nazionale essendo vicecampione 2022. Classifica corretta: 1 Classificata ASD SporT21 Sicilia 2 Classificata ASD Fight Accademy 3 Classificata Conca D'oro. Mi scuso con tutti gli atleti personalmente per quanto accaduto, ribadendo, da tecnico di judo, che quanto successo non è accettabile".

Inoltre l'organo inquirente federale ha contestato all'incolpato di aver rilasciato analoghi giudizi lesivi in una chat di WhatsApp, denominata "*FISDIR Sicilia*", a cui partecipavano una serie di tesserati e dirigenti FISDIR, nonché in un messaggio vocale inserito nella suddetta chat e diretto ad altro tesserato, Sig. Germano Bondì, del seguente tenore letterale "" *... Non portiamo a fare attività agonistica persone che manco si muovono sulla materassino chiedilo ai tuoi carissimi della Conca d'Oro che portino a fare agonista per ragazze che nemmeno si tengono in piedi sulla materassino ... "cerca di stare muto per l'errore che avete fatto"*

L'azione disciplinare esercitata dalla Procura Federale ha tratto origine dall'esposto presentato dal Sig. Germano Bondì in qualità di dirigente della società sportiva Conca D'oro S.S.D. e Delegato provinciale FISDIR Palermo, a cui venivano allegati il post pubblicato sulla pagina Facebook della A.S.D. SporT21 dal Gliubizzi il 23.10.2022 ed il messaggio vocale sopra richiamato.

Durante l'istruttoria l'incolpato ha trasmesso alla Procura Federale una dichiarazione, a sua firma , in cui ha affermato quanto al post pubblicato su facebook che "*obiettivo della comunicazione era quella di presentate le proprie scuse ufficiali ai ragazzi a seguito della delusione scaturita e riferisco solo dell' evento svolto e organizzato dal R.T.R. Giosuè Giglio, presentando quanto accaduto compreso l'errore sulla classifica generale senza*

alcuna parola offensiva contro alcuno, né tanto meno contro il Sig. Bondi ed i suoi atleti ,ma solo indicando che quanto accaduto è inaccettabile.

In merito invece al messaggio vocale pubblicato sulla chat di whatsapp il Sig. Gliubizzi precisava; "In merito alla registrazione audio (all. Audio 01) riferita alla frase in cui il sottoscritto lamenta la partecipazione di atleti che non erano in grado di sostenere un Meeting nazionale di Judo in classe agonisti, facendo riferimento ad un atleta della sua Associazione sportiva, la mia affermazione riferita dal Sig. Germano Bondì, non era rivolta alla persona nella condizione di disabilità, ma aveva una accento puramente tecnico volto a sottolineare, essendo anche io genitore di un ragazzo con Sindrome di Down che pratica Judo, quanto sia necessario portare alle gare di livello agonistico, atleti che siano nelle condizioni di affrontare una competizione a carattere nazionale, trattandosi in particolare di sport di contatto. Il Sig. Bondi, ha invece interpretato erroneamente la mia frase che, ribadisco, aveva solo carattere di attenzione verso le persone con disabilità e che, nella disciplina del Judo in particolare, occorre ancor di più delle altre discipline della FISDIR, guardare alla tutela della persona disabile sia dal punto di vista fisico che mentale. Per tale motivo la mia espressione aveva solo valore di consiglio al Sig. Bondì ed al Tecnico Giglio, per affermare il concetto che la gara deve essere fatta tenendo presente sempre le disabilità degli atleti, se grave media o bassa, così come previsto nei tesseramenti degli stessi e offrire a tutti la possibilità di gareggiare senza rischi, sia di incolumità che di rispetto alla dignità per la persona, come previsto dai regolamenti Federali Nazionali di Judo individuando l'appartenenza degli atleti nelle due classi: promozionali ed agonisti".

Concluse le indagini, all'esito dell'atto di deferimento, in data 28.11.2022, il Tribunale ha fissato dinanzi a sé l'udienza di discussione, informando l'incolpato della facoltà di visionare gli atti del procedimento, presentare memorie difensive e produrre documenti entro tre giorni prima dell'udienza.

In data 16.12.2022 il Sig. Gliubizzi ha fatto pervenire una dichiarazione in cui ha ribadito il fatto che non fosse sua intenzione offendere qualcuno e chiedendo scusa per il suo operato. Il tesserato ha, però, comunque lamentato una presunta compressione dei diritti

di difesa per non aver potuto visionare i documenti presenti nel fascicolo, né prima, né dopo il deferimento, a causa anche dell'impossibilità di recarsi presso la Sede federale, visto che risiede in Sicilia, essendogli, quindi, stato impedito, a sua detta, di valutare una eventuale richiesta di applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione, ex art. 47 R.G. FISDIR.

All'udienza del 20.12.2022, il Procuratore Federale, ripercorsi i fatti posti alla base dell'azione disciplinare, quindi evidenziati gli elementi di prova raggiunti, ha concluso per la declaratoria della responsabilità disciplinare dell'incolpato, nei termini di cui all'atto di deferimento ed ha chiesto applicarsi la sanzione disciplinare della squalifica del tesserato per giorni 30 (trenta).

MOTIVI

Codesto Tribunale ritiene che In via preliminare occorra esaminare quanto contestato dal tesserato deferito nella nota a sua firma, trasmessa al Presidente del Tribunale Federale, in 16.12.2022, circa una presunta violazione del diritto di difesa per non aver avuto accesso agli atti ed ai documenti del procedimento.

Sul punto risulta *per tabulas* che le contestazioni sollevate dall'incolpato siano del tutto infondate atteso che il Presidente del Tribunale Federale nel provvedimento di fissazione di udienza del 28.11.2022, comunicato prontamente al tesserato, avesse chiaramente indicato che:

a) ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di Giustizia; fino a 3 (tre giorni) prima dell'udienza gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia;

b) entro il medesimo termine di 3 (tre giorni) prima dell'udienza, le parti possono, inoltre, depositare o far per-venire memorie, indicare mezzi di prova di cui intendono avvalersi e produrre documenti;

c) ai sensi dell'art. 27 del Regolamento di giustizia, le parti devono stare in giudizio con il ministero di un difensore.

Pertanto, l'incolpato era ben consapevole di quali fossero i termini e le modalità di accesso al fascicolo, previsti dal Regolamento di Giustizia Federale, e pertanto alcuna compressione del diritto di difesa appare sussistere nel caso di specie.

Nel merito il Tribunale Federale ritiene che il Sig. Giampiero Gliubizzi sia responsabile delle condotte contestate con l'atto di deferimento, ma che detta responsabilità vada considerata anche in relazione al comportamento degli altri tesserati ed ai fatti che si sono verificati che hanno, in parte, contribuito a provocare i fatti oggetto nel presente procedimento.

In primo luogo, appare opportuno effettuare una breve premessa circa il consolidato utilizzo, a volte disinvolto, dei social network e di applicazioni di messagistica quali WhatsApp da parte dei tesserati e la sua contestualizzazione all'interno dell'ordinamento federale.

In questo senso l'art. 13 dello statuto federale, ai commi 1 e 2, richiamato dalla Procura Federale nell'atto di deferimento, prevede che: "i tesserati sono soggetti all'Ordinamento Sportivo e debbono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi e le consuetudini sportive, in conformità alle norme del CIP, degli Organismi Sportivi internazionali cui la FISDIR aderisce e della stessa Federazione.

E ancora "I tesserati hanno l'obbligo di osservare le norme del Codice Paralimpico di Comportamento Sportivo adottato dal CIP, al quale si fa espresso rinvio, la cui eventuale violazione costituisce grave inadempienza passibile di adeguate sanzioni, nonché le disposizioni previste dal presente Statuto e dai regolamenti della FISDIR"

L art. 56 del Regolamento di Giustizia della FISDIR dispone:

- al comma 2, che gli affiliati, i tesserati e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale, mantengano "una condotta conforme ai principi della lealtà (fair play), della probità e della rettitudine in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale, con l'obbligo preminente di astenersi da qualsivoglia forma di illecito sportivo, frode sportiva, dall'uso, dalla somministrazione e dalla commercializzazione di sostanze vietate, dalla violenza sia fisica che verbale, dalla

corruzione e da ogni indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio della Federazione e dei suoi Organi".

- al comma 4 che ai predetti soggetti sia "fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di altri organismi operanti in ambito federale, nonché di esprimere giudizi su fatti per i quali sono in corso procedimenti disciplinari"

Il riferimento quindi al principio di lealtà e correttezza, va interpretato in relazione a quelli appena citati, parimenti importanti, di dignità, decoro e prestigio della Federazione, dei Suoi Organi, nonché degli altri tesserati.

Si ritiene, mutuando quanto previsto dall'ordinamento statale circa la diffamazione, che l'offesa per essere ritenuta lesiva deve essere riferita ad una persona ben individuata o individuabile con certezza, essere comunicata ad almeno due persone ed il diffamante deve avere la coscienza nonché la volontà di offendere l'altrui reputazione.

Tale offesa se effettuata attraverso un social network appare idonea a raggiungere un indeterminato numero di utenti, (a tal punto da integrare l'ipotesi di diffamazione aggravata come più volte precisato dalla Cassazione).

Per configurarsi, però, l'offesa alla reputazione, il decoro, la dignità altrui non è sufficiente l'astratta idoneità delle parole a offendere, ma è necessario che esse siano a ciò destinate, in quanto adoperate appunto nel loro significato sociale, oggettivo, che vengono ad assumere le parole, senza alcun riferimento alle intenzioni dell'agente.

Per questa ragione il dolo richiesto è quello generico, con l'ulteriore precisazione che può trattarsi anche di un dolo eventuale, purché il soggetto agente utilizzi delle parole idonee ad assumere un significato offensivo, in quanto destinate ad aggredire la reputazione altrui. L'intenzione o lo scopo del soggetto agente, pertanto, non devono necessariamente essere di offesa, ma è sufficiente che egli adoperi consapevolmente parole socialmente interpretabili come offensive. (si veda Tribunale Federale FIDS, decisione C.U. 15/17).

Nel caso di specie i commenti pubblicati dal tesserato Giampieri Gliubizzi sulla pagina facebook della ASD SporT21 Sicilia, di cui è il Presidente, non ledano l'onore, il decoro e

la reputazione, degli altri tesserati/affiliati o della FISDIR e dei suoi organi, apparendo, piuttosto, la reazione ad uno stato di delusione provocato dall'errore in classifica vissuto come una ingiustizia verso i suoi atleti, tale da escludere altresì la ricorrenza dell'elemento psicologico Anche il riferimento all'incompetenza appare essere più un giudizio di carattere tecnico reso da un soggetto sicuramente qualificato, quale il Sig. Gliubizzi.

Tali considerazioni appaiono rientrare più nell'alveo del legittimo esercizio del diritto di critica che a volte può assumere anche toni aspri, non ravvisandosi effettivamente nelle dichiarazioni rilasciate dal tesserato deferito su Facebook elementi che possano ritenersi lesivi dell'onore/reputazione altrui atteso che non è presente alcuna ingiuria o espressione comunque deprecabile, dovendosi piuttosto ravvisare la presenza di esternazioni personali coerenti con la delusione per quanto avvenuto in gara.

Di contro, seppure debba valutarsi positivamente il fatto che il tesserato si sia scusato per quanto avvenuto e abbia ammesso di avere adottato certe condotte in uno stato di ira provocato dai commenti sarcastici di coloro i quali partecipavano alla chat, non appaiono ricollegabili al diritto di critica ma invece si ritiene abbiano una portata lesiva dell'onore e della reputazione degli altri tesserati le dichiarazioni riportate nel messaggio vocale richiamato dalla Procura Federale nell'atto di deferimento in cui il Sig. Gliubizzi dichiara: "*Non portiamo a fare attività agonistica persone che manco si muovono sulla materassino chiedilo ai tuoi carissimi della Conca d'Oro che portino a fare agonista per ragazze che nemmeno si tengono in piedi sulla materassino ... "cerca di stare muto per l'errore che avete fatto ...*"

In questo caso vengono mosse delle accuse specifiche ad altra affiliata FISDIR, la società Conca d'Oro, lasciando intendere che essa, attraverso i propri dirigente tra cui figura anche il tesserato Germano Bondì, farebbe svolgere attività a tesserati che non sarebbero in grado di tenersi in piedi sul materassino.

Tali dichiarazioni oltre a non essere fondate, né provate, appaiono lesive dell'altrui reputazione e pertanto vengono ritenute meritevoli di sanzione, ai sensi dell'art. 66 R.G. FISDIR, visto il ruolo dirigenziale rivestito dal tesserato. La relativa responsabilità deve

però ritenersi attenuata, a parere del giudicante, dal fatto che il tesserato abbia agito in uno stato d'ira causato dalle provocazioni altrui, riscontrabili nei messaggi di testo inviati dagli altri soggetti partecipanti alla chat di Whatsapp denominata "*FISDIR Sicilia*", di cui all'art. 71, comma 1, lett- a) R.G. FISDIR.

PQM

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, dichiara Giampiero Gliubizzi responsabile della violazione degli artt.13, commi 1 e 2, dello Statuto federale FISDIR, nonché dell'art.2 del Codice di comportamento sportivo del CIP, comminandogli la sanzione dell'inibizione a rappresentare l'associazione sportiva A.S.D. SporT21 per un periodo di tempo di giorni 14 (quattordici), così calcolata in virtù dell'applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 71, comma 1, lett. a) R.G. FISDRI, calcolate sulla pena base di giorni 21 (ventuno).

Roma, 21.12.2022

Avv. Simone Illuminati

Simone Illuminati
2022.12.21 17:52:11
CN=Simone Illuminati
C=IT
O=NON PRESENTE
2.5.4.46=20111492417424
RSA/2048 bits

Avv. Andrea Borgheresi

BORGHERESI A
2022.12.21 17:28:51
CN=BORGHERESI ANDRE
C=IT
O=ORDINE AVVOCATI RC
2.5.4.97=VATIT-80230130
RSA/2048 bits

Avv. Massimiliano Di Cesare

Firmato digitalmente da: Massimiliano Di Cesare
Data: 21/12/2022 17:33:13